CONVENZIONE	
PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E SERVIZI	
CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE	
REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	
N. SIMOG 6733591	
LOTTO 3 (CIG 7064279B70) - LOTTO 4 (CIG 70642958A5) - LOTTO 6	
(CIG 7064319C72) - LOTTO 7 (CIG 7064325169) - LOTTO 9 (CIG	
7064338C20) - LOTTO 10 (CIG 7064347390) - LOTTO 12 (CIG	
7064364198)	
TRA	
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
del legale rappresentante pro tempore, Sig. Luciano PONZETTI (nel seguito	
per brevità anche "S.C.R. – Piemonte S.p.A.")	
${f E}$	
GlaxoSmithKline S.p.A., con sede legale in Verona (VR) Via Fleming n. 2	
capitale sociale Euro 65.250.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese	
presso la Camera di Commercio di Verona al n. 00212840235, REA 29640 di	
Verona, P. IVA 00212840235, in persona del procuratore speciale, Sig. Luigi	
MIGLIORANZI (nel seguito per brevità anche "Fornitore");	
PREMESSO CHE	
a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e	
Pagina 1 di 32	

33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito	
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità	
nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte	
Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora	
costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	
c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte	
S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9,	
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	
d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie	
merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali	
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e	
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni	
universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e	
associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip	
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative	
procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,	
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;	
e) i "Vaccini" figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di	
acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori	
con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00.	
f) con nota prot. SCR n. 1309 del 18 febbraio 2017, la Regione Valle	
d'Aosta ha comunicato l'intenzione di aderire alla Convenzione avente ad	
Pagina 2 di 32	

oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi, comunicando	
contestualmente il proprio fabbisogno;	
g) S.C.RPiemonte S.p.A., con provvedimento n. 43 del 10/05/2017, in	
esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed in qualità	
di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge	
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno	
2014, n. 89, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 15 lotti funzionali,	
per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per	
la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del	
servizio sanitario delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta per un importo	
complessivo dell'appalto pari a presunti complessivi Euro 25.263.137,32 oltre	
I.V.A., con la previsione dell'aggiudicazione secondo il criterio del minor	
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
h) con provvedimento n.69 del 28/06/2017, S.C.RPiemonte S.p.A. ha	
aggiudicato definitivamente i Lotti 3-4-6-7-9-10 e 12 a GlaxoSmithKline	
S.p.A.;	
i) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente	
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la	
cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da	
responsabilità civile;	
j) il Fornitore aggiudicatario del Lotti 3-4-6-7-9-10 e 12 ha attivato il	
servizio di supporto ed assistenza secondo quanto disposto al par. 6.3 del	
Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax	
ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;	
Pagina 3 di 32	

k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per	
S.C.RPiemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle	
medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il	
Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati,	
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
ancorché non allegati il Codice etico di comportamento ed il Modello di	
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R Piemonte	
S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Economica presentata in	
gara dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura	
del rischio da responsabilità civile.	
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del	
presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	
Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo	
(previsto per ciascun Lotto) di:	
Pagina 4 di 32	

Lotto 3: n. 153.600 dosi di vaccino Anti-meningococco coniugato A-	
CY-W135 denominato MENVEO per un importo complessivo di	
Euro 4.500.480,00;	
• Lotto 4: n.52.400 dosi di vaccino Anti-difterite-tetano-pertosse	
acellulare adulti denominato BOOSTRIX per un importo complessivo	
di Euro 707.400,00;	
• Lotto 6: n.31.065 dosi di vaccino anti-epatite B adulti denominato	
ENGERIX-B per un importo complessivo di Euro 402.291,75;	
Lotto 7: n.7.168 dosi di vaccino anti-epatite B pediatrico denominato	
ENGERIX-B pediatrico per un importo complessivo di	
Euro 63.795,20;	
Lotto 9: n. 97.400 dosi di vaccino anti-rotavirus denominato DOTADIV.	
ROTARIX per un importo complessivo di Euro 5.415.440,00;	
Lotto 10: n. 28.000 dosi di vaccino anti-varicella denominato	
VARILRIX per un importo complessivo di Euro 868.000,00;	
Lotto 12: n. 12.210 dosi di vaccino Anti-epatite A pediatrico	
denominato AVRIX Pediatrico per un importo complessivo di	
Euro 194.505,30	
Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi	
connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto	
adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
a) trasporto e consegna	
b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite	
massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
Pagina 5 di 32	

Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo	
della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto	
oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del	
singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei	
prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi	
della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione	
dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
4. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore,	
alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo della	
Convenzione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i	
5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e relativi	
allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e	
il Fornitore sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato tecnico e dagli	
Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai	
Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente	
convenzione, in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della	
fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.	
6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
Pagina 6 di 32	

e	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
1	1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a	
C	decorrere dalla data di sottoscrizione.	
2	2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia	
6	esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere	
r	prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione	
S	scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	
3	3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione	
i	in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito	
C	dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non	
<u>r</u>	potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.	
	4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
(Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
(Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche	
6	eventualmente incrementato.	
F	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
1	1. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni	
C	debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi	
C	di consegna. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a	
r	mezzo fax, ovvero mail ovvero PEC.	
2	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il	
I	Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività	
	Pagina 7 di 32	

stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti,	
pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10 comma 1 del Capitolato	
Tecnico.	
ART. 5 – VERIFICHE	
ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	
terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà	
secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
altre parti della Convenzione a:	
a. rispettare il Codice Etico di Comportamento ed il Modello di	
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.	
Piemonte S.p.A.;	
b. assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	

c.	fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
d.	conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta	
	in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi	
	di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a	
	proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali	
	rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
e.	predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi	
	compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a	
	consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle	
	forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di	
	gara;	
f.	verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del	
	presente Atto sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione	
	Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le	
	opportune correzioni;	
g.	eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	
	tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da	
	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato	
	nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di	
	Pagina 9 di 32	

For	mitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere	
ese	guiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della	
con	sistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti.	
Sal	vo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta	
con	nunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi	
qua	intitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di	
qua	intitativi minimi;	
h. non	n dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura se proveniente da un	
sog	getto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	
ord	inativi oltre la concorrenza del quantitativo della fornitura,	
info	ormando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte	
S.p	.A.;	
i. con	nunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria	
stru	attura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e	
deg	di Ordinativi di fornitura;	
j. form	nire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8	
del	Capitolato Tecnico;	
k. con	sentire a S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
qua	anto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
anc	he senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
dell	le prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare	
la p	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
l. form	nire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la	
son	nministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della	
pre	sente convenzione, laddove lo richieda;	
	Pagina 10 di 32	

m. manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
n. effettuare le comunicazioni di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico,	
secondo le modalità ivi previste.	
ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a	
ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato a cura, rischio e spese	
del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda	
Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le tempistiche	
stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.1.	
2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di	
verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle	
quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella	
richiesta di consegna.	
3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti	
forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al paragrafo 6.2 del Capitolato	
Tecnico.	
ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA'DI PAGAMENTO	
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione	
Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato	
sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi	
Pagina 11 di 32	

comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi	
connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:	
Lotto 3: € 29,30 (IVA esclusa)	
Lotto 4: € 13,50 (IVA esclusa)	
Lotto 6: € 12,95 (IVA esclusa)	
Lotto 7: € 8,90 (IVA esclusa)	
Lotto 9: € 55,60 (IVA esclusa)	
Lotto 10: € 31,00 (IVA esclusa)	
Lotto 12: € 15,93 (IVA esclusa)	
2. I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per	
il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della	
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).	
3. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura	
eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle	
modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali	
corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.	
4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal	
Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi	
incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri	
derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e	
dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
che venissero emanate dalle competenti autorità.	
D	

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro	
presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla	
Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non	
potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del	
documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche	
dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui	
modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3	
aprile 2013, n. 55.	
6. la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla	
data di consegna del Prodotto.	
7. ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata	
con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché	
essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro	
che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.	
8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2	
lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di	
Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che	
forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i	
corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere	
dalla data di ricevimento della fattura.	
9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	
pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	
mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi	
presso banche o Poste Italiane S.p.A	
Pagina 13 di 32	

10. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
presso Deutsche Bank S.p.A. IBAN IT66E031041170000000770005,	
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
essi sono:	
- Jorge Alberto CABESTANY CF. CBSJGL76H29Z514I;	
- Andrea BATTERA CF. BTTNDR62E28L424S;	
- Giuliana Maria SOFFIATI CF. SFFGNM54B59D957B;	
- Tiziano LAVARINI CF. LVRTZN62M29H604V;	
- Franco ANTONINI CF. NTNFNC60D30C225E;	
- Maria Grazia ROSSI CF. RSSMGR63R45B296Z;	
- Tiziano COSTA CF. CSTTZN68E27L840W;	
- Donatella CALIARO CF. CLRDTL66D51I441C;	
- Marco BETTINELLI CF. BTTMRC58R14D952Y;	
- Anna Lisa NICELLI CF. NCLNLS69L63G535H;	
- Daniele FINOCCHIARO CF. FNCDNL67B06G273X;	
- Daniele BERTOLANI CF. BRTDNL55H28B819H;	
- Mara INNOCENZI CF. NNCMRA56D61L781W;	
- Giuseppe RECCHIA CF. RCCGPP56L27L781N;	
- Andrea PANICHI CF. PNCNDR55H15A462X;	
- Alfredo PARATO CF. PRTLRO72H15L781M;	
- Fabio FASOLI CF. FSLFBA63R07B296J.	
11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al paragrafo 6.2.1 del	
Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
Pagina 14 di 32	

oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti	a
quanto richiesto dagli Enti.	
12. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tr	a
il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornir	e
Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti d	i
qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o no	1
ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarit	à
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unic	
di regolarità contributiva) in corso di validità.	
14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per caus	a
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine d	i
cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successiv	
all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dall	a
normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
ART. 9 – PENALI	
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili)
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzion	i
in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbi	a
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazion	2
contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettat	2
le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazion	2
potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termin	e
massimo stabilito al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico ovver	0
Pagina 15 di 32	

rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni	
giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore	
dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior	
danno;	
b. in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per	
difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.2.1	
del Capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo	
l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1	
(uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto	
salvo il risarcimento del maggior danno;	
c. in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a	
seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini	
massimi stabiliti al paragrafo 7.1, del Capitolato Tecnico per ogni	
giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto,	
fatto salvo il risarcimento del maggior danno;	
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore	
la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata	
in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.	
3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
Pagina 16 di 32	

l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
4. In caso di mancata presenza dell'indicatore di temperatura,	
obbligatorio ai fini della verifica del rispetto della temperatura di	
conservazione prevista per il vaccino oggetto della fornitura,	
l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per	
mille del valore del prodotto per ogni giorno lavorativo fino alla consegna	
effettuata nel rispetto delle modalità di conservazione previste, fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno	
5. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 8 del	
capitolato tecnico per la produzione della reportistica e comunque della	
documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà	
facoltà di S.C.RPiemonte S.p.A. applicare una penale pari ad Euro 100,00	
per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto	
difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali	
da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il	
reale andamento della Convenzione.	
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 4 dovranno	
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
Tomosta a romano por isorneo dana singola riministrazione	
Pagina 17 di 32	

Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
S.C.R. – Piemonte S.p.A	
2. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto,	
all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5	
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui all'art. 9 comma 5 dovranno essere contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro	
dedurre per iscritto a S.C.R Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5	
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte	
S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,	
non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a	
giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di	
cui all'art. 9 comma 5 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
6. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale	
delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del	
Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R	
Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida,	
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
Pagina 18 di 32	

7. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali	
di cui all'art. 9 commi 1 e 4 del presente Atto, sino alla concorrenza della	
misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio	
ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato	
Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole	
Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
8. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui	
all'art. 9 comma 5 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10%	
(dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione	
fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione	
della misura massima del 10% S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche	
delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente	
comunicate e documentate.	
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e	
nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
penale.	
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo	
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103	
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
2	

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.	
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia	
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte	
S.p.A La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali:	
pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10.	
ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti	
di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.	
- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la	
garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5,	
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte	
del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di	
Pagina 20 di 32	

esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20%	
dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del	
certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
articolo, S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la	
Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole	
Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di	
fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
manlevando S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore ha presentato una polizza	
assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della	
convenzione con massimale di Euro 5.165.000,00 per sinistro e per anno	
assicurativo, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per	
danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni	
eccedenti i massimali assicurati.	
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
Pagina 21 di 32	

1. Oltre a quanto è genericamente pr	evisto dall'art. 1453 C.C., nonché
alle specifiche ipotesi previste nel Ca	pitolato Tecnico per i casi di
inadempimento delle obbligazioni assur	nte, costituiscono motivo per la
risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1	456 C.C. i seguenti casi:
a. applicazioni di penali che	superino cumulativamente il 10%
dell'importo complessivo co	ontrattuale;
b. frode, a qualsiasi titolo, da	parte del Fornitore nell'esecuzione
delle prestazioni affidate;	
c. cessione di tutto o parte del	Contratto;
d. subappalto non autorizzato;	
e. ingiustificata sospensione de	ella fornitura;
f. fallimento o altre procedure	concorsuali;
g. mancato rispetto degli obb	olighi retributivi, previdenziali ed
assistenziali stabiliti dai vige	enti contratti collettivi;
h. qualora disposizioni legislat	ive, regolamentari ed autorizzative
non ne consentano la prosec	uzione in tutto o in parte;
i. transazioni relative al pres	ente appalto, in qualunque modo
accertate, eseguite in violazi	one dell'art. 3 della L.136/2010;
j. nel caso di violazione deg	li obblighi in materia di salute e
sicurezza;	
k. mancata rispondenza tra i pr	odotti forniti ed i prodotti offerti in
sede di procedura;	
l. nei casi di cui all'art. 108, co	omma 2 del D. 1gs. 50/2016 e s.m.i.
m. in tutti gli altri casi di cui a	lla documentazione di gara, ove la
risoluzione di diritto sia espi	ressamente comminata.
Pagina 22 di	32

	2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di	
	diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso	
	il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare	
	la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i	
	contratto/i di fornitura S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la	
	cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo	
	della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i	
	contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione,	
	sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al	
	Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola	
	di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto	
	al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Pagina 23 di 32	
4		

Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 13 - SUBAPPALTO	
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
[ovvero]	
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione	
medesima.	
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	
Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21	
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le	
cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici	
(art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).	
4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice	
Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico	
cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti	
correnti dedicati.	
Pagina 24 di 32	
	ì

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino	
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni	
Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni	
acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le	
Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico	
delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R Piemonte S.p.A.	
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare	
prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente	
comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime	
Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia	
da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
S.C.R Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
1. Il Dott. Marco FERLITO Responsabile della Fornitura, nominato dal	
Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
Pagina 25 di 32	

responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte	
S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di	
rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Dott. Giorgio BRACCINI quale	
Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di	
ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al	
prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura	
tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A	
ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il	
"Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi	
dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di	
ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole	
sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle	
fatture ed all'applicazione delle penali.	
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
cauzione definitiva.	
3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del	
contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione	
dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed	
al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti	
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,	
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte	
le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione	
infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente	
sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
•	
tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
della fornitura.	
3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di	
fornitura senza posa in opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il	
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta	
tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del	
D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
momento della pubblicazione della presente procedura; qualora	
l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza,	
l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e	
redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che	
sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
 Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
Pagina 27 di 32	

andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi	
di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
sicurezza da adottare.	
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente	
convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente	
da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
D.Lgs. n.196/2003.	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed alla	
sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A acquisisce e	
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
aggiudicatario.	
Pagina 28 di 32	

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	
personali").	
previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati	
assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle	
Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per	
base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni	
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla	
per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
di Amministrazione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio	
bando di gara e suoi allegati.	
qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
Fornitura.	
Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di	
finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R	
contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime	
all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli	
personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse	
acconsentono al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati	
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione	

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente	
Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché	
dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.	
2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai	
regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle	
definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.	
ART. 21 - FORO COMPETENTE	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese	
contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e	
alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro	
quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs	
50/2016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla	
registrazione solo in caso d'uso.	
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata	
nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul	
Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai	
sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere	
applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de	
D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI	
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
Pagina 30 di 32	

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito	
 www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del	
"Codice Etico di comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione	
e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi	
contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di	
reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in	
contrasto con la Legge 190/2012.	
2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da	
S.C.R Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a	
pretendere il ristoro dei danni subiti.	
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	
S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	
caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
3 agosto 2017	
S.C.RPIEMONTE S.p.A. IL FORNITORE	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre	
Pagina 31 di 32	4

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.	
* * * *	
Il sottoscritto Luigi MIGLIORANZI, quale procuratore speciale del Fornitore,	
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole	
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di	
cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le	
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2 -	
Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche	
del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 – Penali;	
art. 12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di	
cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 -	
Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 –	
Disciplina applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali;	
art. 23 - codice etico di comportamento e modello di organizzazione, gestione	
e controllo ex D.lgs 231/01; art. 24 – Clausola finale.	
IL FORNITORE	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre	
2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.	
Pagina 32 di 32	